



## TRIBUNALE DI AREZZO

Arezzo, 7 gennaio 2025

Decreto n. 1/2025

*A tutti i magistrati della Sezione Penale e dell'Ufficio G.I.P. / G.U.P., alla Cancelleria Penale e al Procuratore della Repubblica*

Oggetto: autorizzazione alla redazione di atti e documenti in forma di documento analogico.

Il Presidente

visto l'articolo 1, comma 1 e 2, del decreto del Ministero della Giustizia emesso il 27 dicembre 2024 n. 206 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024, che apporta modifiche all'articolo 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che *"salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche"*;

visti i successivi comma 3 e 4, dello stesso articolo 1 del decreto ministeriale n. 206 del 2024, i quali statuiscono che: *"Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche"* e che *"Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti,*

*documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale”;*

visto l'articolo 175 *bis*, comma 4, del codice di procedura penale, il quale consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

considerato pertanto che, a decorrere dal 1 gennaio 2025, è stato introdotto dal Ministero della Giustizia il regime obbligatorio del cosiddetto “binario unico” (mediante il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni) avente ad oggetto le fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché quelle riguardanti l'udienza dibattimentale e quella predibattimentale accanto al regime del binario unico delle archiviazioni di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, regolato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2023 n. 2017;

visto che, a decorrere dal 31 marzo 2025, è stato introdotto il regime del binario unico anche per i riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato);

rilevato che nelle prime fasi di attuazione della riforma, specie in relazione allo svolgimento dell'udienza preliminare e dei giudizi dibattimentale e predibattimentale, in assenza di una previa congrua fase di sperimentazione, sono emerse evidenti e molteplici criticità che di fatto impediscono il proficuo e pieno utilizzo delle potenzialità del menzionato applicativo e, in particolare:

- disfunzioni che impediscono la creazione e/o il caricamento e/o lo scarico ed il deposito regolare in via telematica di atti (verbali di udienza, ordinanze, sentenze e altri provvedimenti);
- problematiche relative al corretto ed efficiente funzionamento degli apparati, delle applicazioni e dei programmi informatici come di seguito meglio dettagliate;

atteso che presso gli Uffici G.I.P./ G.U.P. e Dibattimento del Tribunale di Arezzo, i magistrati in servizio e il Mag.Rif hanno rilevato delle situazioni integranti i presupposti del malfunzionamento del sistema di cui all'articolo 175 *bis*, comma 4, del codice di procedura penale ed in particolare, sotto il profilo tecnico, che:

- nell'applicativo ministeriale APP 2.0 non risulta la possibilità di redigere e firmare i verbali di udienza preliminare / dibattimentale dal profilo dei magistrati;

- in tutti i procedimenti pendenti in fase predibattimentale, non risultano visibili gli atti contenuti sia nel fascicolo del dibattimento che del pubblico ministero;
- non vi è la possibilità di vagliare previamente i documenti depositati telematicamente dagli avvocati per valutarne ammissibilità e rilevanza, ai fini dell'acquisizione nel fascicolo, né la possibilità di espungere i documenti già caricati dagli avvocati nel portale telematico la cui produzione non è stata ammessa;

considerato peraltro che, sotto il profilo gestionale / operativo, per poter adoperare il sistema APP durante la celebrazione delle udienze è necessario predisporre le aule con più postazioni dotate di personal computer per assicurare al giudice e alle parti la visione dei documenti prodotti in udienza, in modo da far interloquire le parti e di consentire al giudice di valutarne l'acquisizione, nonché per l'accesso separato del cancelliere e del giudice, con relativo collegamento alla rete, per consentire la firma dei verbali e per la lettura delle ordinanze e dei dispositivi da parte del magistrato;

posto che allo stato è stato possibile assicurare la predisposizione di un personal computer per il cancelliere e di un unico monitor per ogni aula per le parti, ma non anche un personal computer per il giudice e per le parti stesse al fine di accedere all'applicativo APP anche nel corso dell'udienza;

ritenuto che il già menzionato decreto ministeriale n. 206 del 2024 è destinato ad incidere in maniera significativa sulle attività dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale ed è suscettibile di generare problematiche di natura informatica, allo stato non preventivabili ma in grado di ripercuotersi sull'attività processuale e sul lavoro dei magistrati e del personale amministrativo;

vista la nota in data odierna con la quale il Presidente della sezione penale, dott.ssa Annamaria Loprete, e il Mag.Rif del settore penale, dott. Antonio Dami, evidenziano tutte le problematiche di natura tecnica legate agli *upgrade* dell'applicativo ministeriale APP 2.0 e chiedono allo scrivente di certificare e attestare il malfunzionamento del sistema informatico APP, ai sensi dell'articolo 175 *bis*, comma 4, del codice di procedura penale, consentendo sino al 31 marzo 2025 la formazione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie di cui al decreto del Ministero della Giustizia 27 dicembre 2024 n. 206 da parte di soggetti abilitati, interni ed esterni, e quindi l'utilizzo anche della forma analogica laddove non sia possibile nel caso specifico la formazione telematica tramite APP, previa attestazione, da mantenersi in atti, del malfunzionamento del sistema da parte del magistrato procedente e/o depositante e del cancelliere addetto alla ricezione e/o alla formazione, fermo in ogni caso la conversione senza ritardo in copia informatica dell'atto in forma analogica ed inserimento nel fascicolo informatico;


constatate le problematiche insorte e ritenuto effettivamente necessario prevedere che, quanto meno sino al 31 marzo 2025, salve ulteriori proroghe, in caso di malfunzionamento del sistema, si possa ricorrere all'utilizzo anche della forma

analogica, limitatamente alle ipotesi in cui non sia possibile la formazione telematica tramite l'applicativo APP, dandone formalmente atto nel provvedimento e/o nel verbale, salvo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3, del codice di procedura penale, previa dichiarazione, da mantenersi in atti, del malfunzionamento del sistema da parte del magistrato procedente e/o depositante e del cancelliere addetto alla ricezione e/o alla formazione, comunicata al dirigente dell'ufficio giudiziario;

## A U T O R I Z Z A

fino al 31 marzo 2025, salvo ulteriore proroga, la formazione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 2024 n. 206 da parte di soggetti abilitati, interni ed esterni, e quindi l'utilizzo anche della forma analogica, ai sensi dell'articolo 175 *bis* del codice di procedura penale, laddove non sia possibile nel caso specifico la formazione telematica tramite l'applicativo ministeriale APP 2.0 e ciò previa attestazione, da mantenersi in atti, del malfunzionamento del sistema da parte del magistrato procedente e/o depositante e del cancelliere addetto alla ricezione e/o alla formazione, ferma in ogni caso la conversione senza ritardo in copia informatica dell'atto in forma analogica e l'inserimento nel fascicolo informatico.

**Il Presidente**  
(Valentino Pezzuti)



Depositato in Segreteria  
Arezzo - 8 GEN. 2025

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

